



Città di Melfi

N. 2 Reg. Ordinanze

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLE DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE
E FESTIVA DELLE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO PER L'ANNO
2010**

IL SINDACO

- Visto il decreto legislativo 31.03.1998 n.114 " Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59" che, al Tit. IV, artt. 11,12,13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;
- Atteso che il citato art. 12 del D. Lgs. 114/98 prevede la competenza delle regioni nell'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte nei quali gli esercenti possono determinare liberamente il proprio orario di apertura e chiusura e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;
- Visto che l'art.39 della legge Regionale n.23 del 30 settembre 2008 sostitutivo dell'art.48 della L.R. n.19/99 annovera Melfi tra le Città d'Arte, alle quali è consentito, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, individuare le zone del territorio e i periodi di maggior afflusso turistico nei quali è possibile esercitare la facoltà di cui al comma 1 dell'art.12 del D. Lgs. n.114/98;
- Dato atto delle procedure di concertazione che il Comune di Melfi ha attivato con le Associazioni di categoria nell'incontro tenutosi il 29 GENNAIO 2010;

- ❑ Considerata l'esigenza di contemperare equamente gli interessi pubblici e privati al fine di garantire livelli idonei di servizio al turismo , lo sviluppo economico nonché soddisfare le esigenze degli utenti e degli esercenti;
- ❑ Richiamate le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, di cui all'art.50, comma 7, del D. lgs. 267/00;
- ❑ Visto lo Statuto Comunale

DISPONE

Che la disciplina degli orari di vendita degli esercizi al dettaglio sulle aree private in sede fissa operanti nel Comune di Melfi venga determinata come segue:

1 Orario di apertura e di chiusura

Fatto salvo quanto disposto nei punti successivi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22.

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, l'orario di effettiva apertura e chiusura, nonché il periodo di chiusura per ferie o di sospensione dell'attività per altre cause.

2 Gli esercizi commerciali possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva nei seguenti periodi e giorni del corrente anno:

SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE:

MESE DI FEBBRAIO: 7-28

si ricorda che il giorno del Santo Patrono (9) non è da considerarsi festivo giusto parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione Generale del Commercio, delle assicurazioni e dei servizi. Div. II, 19 gennaio 2000 prot.500471

MESE DI MARZO : Domeniche 7-28(palme)

MESE DI APRILE : domeniche 11-25

MESE DI MAGGIO : domeniche 2-16-30

MESE DI GIUGNO: domeniche 6-27

MESE DI LUGLIO: domeniche 4-11-18-25

MESE DI AGOSTO: domeniche 1-8-15(ferragosto)-22-29

MESE DI SETTEMBRE: domeniche 5-12-19-26

MESE DI OTTOBRE: domeniche 3-10-17-24-31

MESE DI NOVEMBRE: domeniche 7-28

MESE DI DICEMBRE: domeniche 5-8(Immacolata)-12-19

MESE DI GENNAIO 2011: 2-6-9-30

Nelle domeniche e festività in cui è possibile derogare all'obbligo di chiusura riferite ai mesi di luglio-agosto (compresi i giorni del 13 e 14 per il solo centro storico in cui si tiene la tradizionale festa di S. Anna e dell'Assunta) ,ottobre e dicembre sarà possibile derogare all'obbligo delle suddette ore di apertura e di chiusura e delle tredici ore massime giornaliere

Resta confermata l'abolizione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Eventuali chiusure infrasettimanali scelte dall'esercente devono essere rese note mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, l'orario di effettiva apertura e chiusura, nonché il periodo di chiusura per ferie o di sospensione dell'attività per altre cause.

Le presenti norme non si applicano alle tipologie di attività elencate all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 114/98, nonché alle forme speciali di vendita al dettaglio previste dal Tit. VI del medesimo Decreto.

Le violazioni alla disciplina degli orari di vendita sulle aree private in sede fissa sono punite ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.114/9.

3.Il mercato quindicinale del 1° Maggio, la Fiera del 1° di Agosto ed il mercato del 1° Gennaio 2011 saranno anticipati rispettivamente il 30 Aprile, il 31 Luglio ed il 31 Dicembre c.a.

Il presente provvedimento è inviato al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza e l'osservanza dei contenuti nonché per l'informativa in favore degli operatori commerciali frequentanti il mercato quindicinale del sabato.

Il presente provvedimento è inviato, altresì, al Comando dei Carabinieri ed al Commissariato di Polizia

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Basilicata, nei termini e nei modi previsti dalla L. 6 dicembre 1971 n.1034 e successive modifiche ed integrazioni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, lì 1.02.2010

Il Sindaco
Ing. Alfonso Ernesto Navazio